



UNIVERSITA'
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE

Anno Accademico 2022/2023

n. 435 del 16/11/2022

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 12 ottobre 2022 concernente il Regolamento per l'Elezion e delle Rappresentanze degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 27 ottobre 2022 concernente il Regolamento per l'Elezion e delle Rappresentanze degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Ritenuto** necessario emanare il suindicato Regolamento;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'Elezion e delle Rappresentanze degli Studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante, in sostituzione di quello precedentemente in vigore.

Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

Roma, 16 novembre 2022

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi

Il Rettore
Prof. Eugenio Guglielmelli



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1

Indizione delle elezioni

Il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni è affisso all'Albo dell'Ufficio elettorale e pubblicato sul sito web di Ateneo almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Nel suindicato Decreto sono disciplinati:

- a) le rappresentanze da eleggere;
- b) l'indicazione dei giorni di svolgimento delle votazioni e/o delle sedi;
- c) la costituzione della Commissione elettorale;
- d) la costituzione dell'Ufficio elettorale;
- e) l'elettorato attivo e passivo;
- f) i tempi e le modalità di presentazione delle liste dei candidati;
- g) le modalità e il numero di preferenze che possono essere espresse.

Art. 2

Definizione e composizione delle rappresentanze degli studenti

Gli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, eleggono i propri rappresentanti, membri del Consiglio degli Studenti.

Il Consiglio degli studenti è costituito da:

- a) due rappresentanti per ciascun Corso di Laurea, Laurea Magistrale eletti tra gli iscritti al relativo Corso di Studi, di cui uno svolge funzioni di rappresentanza nei Gruppi AQD dei Corsi di Studio e l'altro svolge funzioni di rappresentanza nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- b) quattro rappresentanti per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dei quali due eletti tra gli iscritti al primo, secondo e terzo anno e due eletti tra gli iscritti agli anni successivi al terzo; di questi, rispettivamente, uno svolge funzioni di rappresentanza nei Gruppi AQD dei Corsi di Studio, e l'altro svolge funzioni di rappresentanza nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- c) un rappresentante eletto tra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione;
- d) un rappresentante per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca eletto tra gli iscritti al relativo Corso.

Le modalità di elezione delle rappresentanze nei Gruppi AQD e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti vengono normate nel Regolamento del Consiglio degli Studenti. In caso di mancato accordo tra i rappresentanti eletti, l'incarico di rappresentanza nei Gruppi AQD dei Corsi di Studio viene svolto dal primo eletto, l'incarico di rappresentanza nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti viene svolto dal secondo eletto.



Art. 3

Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili.

Ciascun rappresentante decade qualora, per qualsiasi motivo, perda lo status di studente.

Il rappresentante iscritto ad un Corso di Laurea che consegua la Laurea decade dal mandato il centottantesimo giorno successivo al conseguimento della Laurea stessa, a condizione che si impegni entro tale termine, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Nel caso di rinuncia, dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti appartenente alla lista studentesca del rappresentante cessato dall'incarico. Se si è verificata parità tra la lista del rappresentante cessato e altre liste subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell'ambito di tali liste. Se non si è verificata la parità di lista e non è possibile effettuare scorrimenti sulla lista del rappresentante cessato, subentra il candidato non eletto che abbia ottenuto più preferenze nell'ambito di tutte le liste concorrenti.

In caso di decadenza di un rappresentante per conseguimento del titolo, in assenza di candidati non eletti che possano subentrare nella carica, il suddetto rappresentante può continuare a svolgere le proprie funzioni fino a scadenza naturale del mandato.

In caso di impossibilità di procedere con le suindicate modalità alla sostituzione del rappresentante cessato, il mandato di rappresentanza viene attribuito allo studente che è stato eletto rappresentante di classe, nelle seguenti modalità:

- nei corsi di Laurea, al rappresentante di classe del secondo anno di corso;
- nei corsi di Laurea Magistrale, al rappresentante di classe del primo anno di corso;
- nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, al rappresentante di classe del secondo anno se subentrante al rappresentante del primo triennio e al rappresentante di classe del quarto anno, se subentrante al rappresentante degli anni di corso successivi al terzo.

Nel caso in cui un rappresentante di classe di cui sopra sia già membro del Consiglio degli Studenti, ovvero rinunci al mandato, la rappresentanza viene attribuita al rappresentante della classe inferiore, ad eccezione dei corsi di Laurea Magistrale, in cui la rappresentanza viene attribuita al rappresentante della classe superiore.

Art. 4

Svolgimento e orario delle votazioni

Le votazioni si possono svolgere in presenza o in modalità online.

Le votazioni in presenza si svolgono in due giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori presenti nella sede del Seggio elettorale sono ammessi ad esercitare il proprio diritto di voto.



Le votazioni online si svolgono secondo il calendario fissato con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni su piattaforma web appositamente predisposta.

Art. 5 Commissione elettorale

La Commissione elettorale è costituita da:

- a) un Docente, con funzioni di Presidente;
- b) due membri effettivi appartenenti al personale amministrativo dell'Università CBM, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell'Università CBM;
- c) due membri supplenti appartenenti al personale amministrativo dell'Università CBM proposti dal Direttore Generale dell'Università CBM.

La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e provvede a:

- a) predisporre e pubblicare gli elenchi elettorali;
- b) decidere sui ricorsi avverso gli elenchi elettorali;
- c) decidere sui ricorsi avverso le candidature e le liste elettorali;
- d) verificare il regolare insediamento del seggio elettorale;
- e) predisporre gli elenchi degli eletti.

Art. 6 Ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale è costituito con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, previo parere del Direttore Generale dell'Università CBM.

L'Ufficio elettorale è competente a:

- a) ricevere le candidature e le liste elettorali;
- b) ricevere le lettere di nomina dei rappresentanti di lista presso il seggio, esclusivamente in caso di votazioni in presenza;
- c) verificare la regolarità delle denominazioni e/o sigle delle liste elettorali.

Art. 7 Elettorato attivo

Hanno diritto al voto gli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni risultino iscritti all'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'anno accademico di indizione delle elezioni.

Art. 8 Elettorato passivo

Sono eleggibili gli studenti che alla data di svolgimento delle votazioni risultino iscritti in corso all'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'anno accademico di indizione delle elezioni.



Art. 9 Elenchi elettorali

Gli elenchi elettorali, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, sono predisposti dalla Commissione elettorale e depositati presso l'Ufficio elettorale e affissi sull'Albo dello stesso.

Avverso i suindicati elenchi gli interessati possono presentare ricorso al Rettore entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

La decisione sul ricorso è assunta dalla Commissione elettorale entro tre giorni dalla presentazione del ricorso al Rettore e pubblicata sull'Albo dell'Ufficio elettorale.

Art. 10 Candidature e liste elettorali

Le candidature e le liste elettorali, contraddistinte da una denominazione e/o sigla, devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale entro le ore dodici del decimo giorno precedente l'inizio delle votazioni.

Le liste elettorali, pena l'esclusione, devono:

- a) contenere minimo cinque e massimo sette candidati;
- b) per i Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e per i Corsi di Dottorato di Ricerca, contenere almeno tre candidati iscritti al primo anno;
- c) per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico primo, secondo e terzo anno, contenere almeno tre candidati iscritti al primo anno;
- d) per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico anni successivi al terzo, contenere almeno tre candidati iscritti al quarto anno;
- e) essere corredate dall'elenco delle firme di almeno dieci elettori (detti presentatori);
- f) essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da parte di ciascun candidato della lista elettorale.

Le liste elettorali devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo "candidature e lista elettorale" allegato al presente Regolamento e del quale costituisce parte integrante.

Ciascuno studente può:

- a) candidarsi per rappresentare il Corso di Studi al quale risulta iscritto;
- b) candidarsi per una sola lista elettorale.

I firmatari di ciascuna lista elettorale devono:

- a) godere dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista sostenuta partecipa;
- b) sottoscrivere una sola lista elettorale;
- c) non essere candidati per alcuna lista elettorale.

L'elettore primo firmatario di ciascuna lista è considerato il Rappresentante della relativa lista elettorale.



Qualora la denominazione e/o la sigla di una lista elettorale sia/siano confondibile/i con quella/e di altra lista elettorale precedentemente presentata, ovvero appaia/appaiano scorretta/e e/o sconveniente/i, l'Ufficio elettorale entro tre giorni dalla presentazione della lista invita il Rappresentante a modificarla/e entro le successive 24 ore, pena l'esclusione dalle elezioni.

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature e delle liste alle quali attribuisce un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione.

Le liste elettorali, entro tre giorni dal termine di presentazione, sono depositate presso l'Ufficio elettorale ed affisse e pubblicate sull'Albo dello stesso.

In caso di irregolarità riscontrate nelle liste dalla Commissione elettorale questa, prima di procedere con la pubblicazione delle liste elettorali, ne dà comunicazione entro 24 ore dal termine di presentazione delle liste mediante affissione all'Albo dell'Ufficio elettorale, con invito a regolarizzare la lista entro le successive 48 ore, pena l'esclusione, fermo restando il numero d'ordine progressivo.

I ricorsi avverso le candidature e/o le liste elettorali possono essere presentati al Rettore entro 24 ore dalla data di affissione e pubblicazione delle liste all'Albo dell'Ufficio elettorale.

La Commissione elettorale decide in merito ai suindicati ricorsi entro 24 ore dalla presentazione degli stessi al Rettore.

Art. 11 Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. I componenti del Seggio elettorale non possono essere scelti tra i componenti della Commissione elettorale.

Il seggio è composto da:

- a) un Docente, con funzioni di Presidente;
- b) due scrutatori effettivi appartenenti al personale amministrativo dell'Università CBM, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell'Università CBM;
- c) due scrutatori supplenti appartenenti al personale amministrativo dell'Università CBM, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore Generale dell'Università CBM.

Il Seggio è validamente costituito alla presenza di almeno due membri.

Il Seggio elettorale, nel caso di votazioni in presenza, provvede a:

- a) verificare il materiale e i documenti occorrenti per la votazione;
- b) allestire la sede dove hanno luogo le votazioni;
- c) effettuare lo spoglio delle schede elettorali;
- d) effettuare lo scrutinio dei voti;
- e) trasmettere alla Commissione elettorale il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.



Il Seggio elettorale, nel caso di votazioni online, provvede a:

- a) verificare la piattaforma di voto appositamente predisposta;
- b) scaricare dalla piattaforma il report contenente gli esiti dello scrutinio elettronico;
- c) trasmettere alla Commissione elettorale il verbale delle operazioni suddette.

Art. 12

Rappresentanti di lista presso il seggio

Nel caso di votazioni in presenza, i candidati di ciascuna lista possono designare un rappresentante di lista presso il seggio, scelto nell'ambito dell'elettorato attivo per l'elezione cui la lista partecipa. La designazione deve pervenire all'Ufficio elettorale entro il termine fissato per la presentazione delle liste elettorali e deve essere effettuata con comunicazione scritta firmata da tutti i candidati della lista elettorale.

I rappresentanti di ciascuna lista presso il seggio elettorale hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 13

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione e cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 14

Schede elettorali

Su ogni scheda elettorale sono riportati le denominazioni e/o le sigle delle liste presentate, elencate secondo l'ordine di presentazione e i nomi dei candidati.

Art. 15

Operazioni di voto in presenza

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Sono ammessi a votare gli studenti iscritti negli elenchi elettorali muniti di valido documento di riconoscimento o badge/libretto universitario.

Gli studenti che non risultano negli elenchi elettorali sono ammessi al voto solo se in possesso di dichiarazione rilasciata dalla Segreteria Studenti dell'Università CBM attestante l'iscrizione all'anno accademico di indizione delle elezioni e muniti di valido documento di riconoscimento o badge/libretto universitario.

Le operazioni di voto si svolgono come segue:

- a) identificazione dell'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio elettorale, tramite l'esibizione di valido documento di riconoscimento o badge/libretto universitario e verifica della relativa iscrizione nell'elenco elettorale;



- b) consegna all'elettore della scheda di votazione;
- c) espressione del voto da parte dell'elettore nello spazio appositamente predisposto;
- d) introduzione della scheda, debitamente chiusa, nell'apposita urna sigillata;
- e) apposizione della firma sull'elenco elettorale in corrispondenza del nome dell'elettore.

Gli elettori portatori di handicap possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una persona volontariamente scelta come accompagnatore. Qualora l'invalidità non sia palese, il Presidente del seggio richiede l'esibizione di certificazione medica.

Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di handicap.

Il voto è personale, libero e segreto.

Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del seggio elettorale, in modo non equivoco mediante l'apposizione di un segno sulla scheda nello spazio riservato alla denominazione e/o alla sigla della lista e l'eventuale apposizione di un segno nello spazio corrispondente al nominativo del candidato prescelto.

Ogni elettore può esprimere:

- a) il voto per una sola lista;
- b) il voto per una sola lista e indicare una sola preferenza per un candidato della lista votata;
- c) la sola preferenza per un candidato.

Sono nulle le schede:

- a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che contengano voti espressi per due o più liste o nelle quali risulti espressa più di una preferenza;
- c) che contengano un voto espresso per una lista, accompagnato da una preferenza a favore di un candidato di un'altra lista.

Qualora nella scheda sia espressa la preferenza per un candidato, senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a segnare la casella con la denominazione e/o sigla della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza dello stesso.

Art. 16 **Operazioni di voto online**

Aperta la votazione su piattaforma elettronica, gli elettori possono votare accedendo al sistema con specifiche credenziali ricevute dall'ufficio elettorale.

Possono votare gli studenti iscritti negli elenchi elettorali muniti di credenziali. Lo studente privo di credenziali può rivolgersi all'ufficio elettorale per verificare la presenza nell'elettorato attivo e, in caso affermativo, ricevere le credenziali per il voto.



Le operazioni di voto online si svolgono su piattaforma web che garantisce segretezza e univocità del voto.

Ogni elettore può esprimere:

- d) il voto per una sola lista;
- e) il voto per una sola lista e indicare una sola preferenza per un candidato della lista votata;
- f) la sola preferenza per un candidato.

Art. 17

Annullamento e sostituzione delle schede

In caso di voto in presenza, l'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che la prima scheda è deteriorata;
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

L'elettore non ha diritto alla consegna di ulteriori schede qualora commetta errori una seconda volta nell'attribuzione del voto.

La scheda errata o deteriorata deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata e sostituita" con l'indicazione del motivo e provvede a chiuderla in apposita busta sigillata.

Della sostituzione della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.

Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono chiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.

In caso di voto online non è possibile annullare il voto espresso.

Art. 18

Annullamento della scheda votata senza sostituzione

Una scheda votata deve essere annullata e non sostituita quando:

- a) l'elettore venga meno all'obbligo della segretezza del voto espresso mostrando la scheda aperta;
- b) all'atto di inserire la scheda nell'urna si accerti che la stessa sia strappata, segnata od altrimenti riconoscibile dall'esterno.

Nei suindicati casi l'elettore non è più ammesso al voto.

La scheda deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata" con l'indicazione del motivo e provvede a chiuderla in apposita busta sigillata.



Dell'annullamento della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.

L'annullamento delle schede è rimesso all'insindacabile giudizio del Presidente del seggio.

Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono richiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.

In caso di voto online non è possibile annullare il voto espresso.

Art. 19

Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio nel voto in presenza

All'ora indicata nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione.

Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale e conta le schede autenticate e non utilizzate, riscontrando se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Le schede non utilizzate vengono quindi chiuse in apposito plico sigillato.

Alle operazioni partecipano i membri del seggio elettorale al completo e, se presenti, i rappresentanti di lista.

Qualora non si provveda immediatamente allo scrutinio, il Presidente, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al presente articolo, provvede a sigillare le urne e a chiudere in apposite buste sigillate tutti gli atti relativi alla votazione.

Allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale, partecipano i membri del seggio elettorale al completo e, se presenti, i rappresentanti di lista.

In caso di disaccordo tra i componenti del seggio elettorale nelle operazioni di scrutinio o di contestazione da parte del/dei rappresentante/i di lista, il Presidente può decidere provvisoriamente l'attribuzione del voto; i rilievi e/o le contestazioni sono posti a verbale affinché gli stessi possano essere esaminati dalla Commissione elettorale che decide al riguardo.

Per ogni corso di studi sono eletti i due candidati (secondo il numero di preferenze ottenute) che hanno raccolto il maggior numero di preferenze, nella lista elettorale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

In caso di parità tra due o più liste elettorali concorrenti, vengono eletti i due candidati (secondo il numero di preferenze ottenute) che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più giovane.



Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio invia alla Commissione elettorale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate.

Art. 20

Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio nel voto online

All'ora indicata nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni il Presidente del seggio elettorale verifica la chiusura della votazione sulla piattaforma web.

Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente procede alla generazione automatica del report di scrutinio.

Art. 21

Quorum

Le votazioni sono valide se alle stesse partecipa almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Art. 22

Proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, predispone gli elenchi degli eletti e le relative liste che trasmette al Rettore.

Il Rettore, entro sette giorni dalla trasmissione degli atti e degli elenchi a cura della Commissione elettorale, proclama l'esito delle elezioni con decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ufficio elettorale e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



Allegato al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma

**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA**

MODULO CANDIDATURE E LISTA ELETTORALE

Elezione dei Rappresentanti degli Studenti del Corso di Studi:

Corso di Laurea in:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana | <input type="checkbox"/> Infermieristica |
| <input type="checkbox"/> Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia | <input type="checkbox"/> Fisioterapia |
| <input type="checkbox"/> Ingegneria Industriale | <input type="checkbox"/> Biomedical Engineering |

Corso di Laurea Magistrale in:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ingegneria Biomedica | <input type="checkbox"/> Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile |
| <input type="checkbox"/> Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana | <input type="checkbox"/> Ingegneria dei Sistemi Intelligenti |
| <input type="checkbox"/> Scienze e Tecnologie Alimentari e Gestione di Filiera | |

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> primo, secondo e terzo anno | <input type="checkbox"/> quarto, quinto e sesto anno |
| <input type="checkbox"/> Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery | |
| <input type="checkbox"/> primo, secondo e terzo anno | <input type="checkbox"/> quarto |
| <input type="checkbox"/> Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery 'MedTech' | |
| <input type="checkbox"/> Scuole di Specializzazione | |
| <input type="checkbox"/> Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche Integrate e Bioetica | |
| <input type="checkbox"/> Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente | |

**LISTA ELETTORALE
(denominazione e/o sigla)**

I CANDIDATI

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Matricola	Firma
1					
2					
3					
4					
5					





6					
7					

DICHIARANO

1. di accettare la candidatura a Rappresentante degli studenti indicata nell'ordine sopra riportato;
2. di non essere candidati in altre liste.

FIRME DI SOSTEGNO PER LA LISTA ELETTORALE

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Matricola	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

a cura dell'Ufficio elettorale

Ricevuto in data _____

alle ore _____

Firma del funzionario _____

